



Bruxelles, 20 novembre 2018
(OR. en)

14052/18

**Fascicolo interistituzionale:
2017/0237(COD)**

**CODEC 1940
TRANS 526
CONSOM 311
PE 162**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 12 - 15 novembre)

I. INTRODUZIONE

Il relatore, Bogusław LIBERADZKI (S&D, PL), ha presentato, a nome della commissione per i trasporti e il turismo, una relazione sulla proposta di regolamento. La relazione conteneva 135 emendamenti (emendamenti 1-135) alla proposta.

I gruppi politici hanno inoltre presentato i seguenti emendamenti: il gruppo Verts/ALE ha presentato quattro emendamenti (emendamenti 142-145) e il gruppo GUE/NGL ha presentato un emendamento (emendamento 141). Cinque emendamenti (emendamenti 136-140) sono stati presentati da più di 38 deputati.

II. VOTAZIONE

Nella votazione del 15 novembre 2018 la plenaria ha adottato i seguenti emendamenti: 1-4, 6-34, 36-51, 53, 55-68, 70-81 e 83-140.

La proposta della Commissione così modificata costituisce la posizione del Parlamento in prima lettura, contenuta nella risoluzione legislativa riportata in allegato¹.

¹ La versione della posizione del Parlamento contenuta nella risoluzione legislativa è stata contrassegnata in modo da indicare le modifiche apportate dagli emendamenti alla proposta della Commissione. Le aggiunte al testo della Commissione sono evidenziate in *neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2018 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (rifusione) (COM(2017)0548 – C8-0324/2017 – 2017/0237(COD))

(Procedura legislativa ordinaria – rifusione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2017)0548),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 91, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0324/2017),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 gennaio 2018²,
 - previa consultazione del Comitato delle regioni,
 - visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi³,
 - vista la lettera in data 24 luglio 2017 della commissione giuridica alla commissione per i trasporti e il turismo a norma dell'articolo 104, paragrafo 3, del suo regolamento,
 - visti gli articoli 104 e 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0340/2018),
- A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta della Commissione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita ad una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali;
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso, tenendo conto delle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;

² GU C 197 dell'8.6.2018, pag 66.

³ GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) **Poiché si** rendono necessarie varie modifiche del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴, a fini di chiarezza è opportuno procedere alla *sua* rifusione.

²⁴ Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

Emendamento

(1) **Si** rendono necessarie varie modifiche del regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁴ **al fine di offrire migliore protezione ai passeggeri e incoraggiare un aumento dei viaggi in treno, tenendo debitamente conto, in particolare, degli articoli 11, 12 e 14 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Alla luce di dette modifiche e** a fini di chiarezza, è **pertanto** opportuno procedere alla rifusione del **regolamento (CE) n. 1371/2007**.

²⁴ Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario (GU L 315 del 3.12.2007, pag. 14).

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Nonostante i considerevoli progressi compiuti nella tutela dei consumatori dell'Unione, sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario.

Emendamento

(3) Nonostante i considerevoli progressi compiuti nella tutela dei consumatori dell'Unione, sono necessari ulteriori miglioramenti per quanto riguarda la tutela dei diritti dei passeggeri del trasporto ferroviario **e per risarcirli in caso di ritardi, soppressioni o danni materiali**.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 5

Testo della Commissione

(5) La concessione degli stessi diritti ai passeggeri del trasporto ferroviario nei viaggi internazionali e nazionali dovrebbe consentire di innalzare il livello **di tutela dei consumatori** nell'Unione, **assicurare condizioni di parità per le imprese ferroviarie e garantire un livello uniforme di diritti ai passeggeri.**

Emendamento

(5) La concessione degli stessi diritti ai passeggeri del trasporto ferroviario nei viaggi internazionali e nazionali dovrebbe consentire di innalzare il livello **dei diritti dei passeggeri** nell'Unione, **in particolare per quanto riguarda il loro accesso alle informazioni e l'indennizzo in caso di ritardo o cancellazione. I passeggeri dovrebbero ricevere informazioni quanto più possibile precise in merito ai loro diritti.**

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Il presente regolamento non dovrebbe compromettere la capacità degli Stati membri o delle autorità competenti di fissare tariffe sociali per i servizi soggetti a un obbligo di servizio pubblico, nonché per i servizi commerciali.

Emendamento 136

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) I servizi ferroviari urbani, **extraurbani e regionali** per passeggeri hanno natura diversa dai servizi a lunga distanza. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito di concedere deroghe ad alcune disposizioni in materia di diritti dei passeggeri ai servizi ferroviari urbani, **extraurbani e regionali** per passeggeri **che non sono servizi**

(6) I servizi ferroviari urbani per passeggeri hanno natura diversa dai servizi a lunga distanza. Agli Stati membri dovrebbe pertanto essere consentito di concedere deroghe ad alcune disposizioni in materia di diritti dei passeggeri ai servizi

transfrontalieri all'interno dell'Unione.

ferroviari urbani per passeggeri.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Le deroghe non dovrebbero tuttavia applicarsi alle disposizioni del presente regolamento che agevolano l'utilizzo dei servizi ferroviari alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta. Le deroghe non dovrebbero inoltre applicarsi ai diritti di coloro che lo desiderino di acquistare biglietti per viaggi in treno senza difficoltà eccessive, né alle disposizioni sulla responsabilità delle imprese ferroviarie nei confronti dei passeggeri e dei loro bagagli, né al requisito che tali imprese siano adeguatamente assicurate, né al requisito che esse adottino misure idonee per garantire la sicurezza personale dei passeggeri nelle stazioni ferroviarie e sui treni e per gestire i rischi.

Emendamento

soppresso

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Tra i diritti degli utenti dei servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni *sul servizio* prima e durante il viaggio. *Ove possibile*, le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti dovrebbero fornire tali informazioni in anticipo e *quanto prima possibile*. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta.

Emendamento

(9) Tra i diritti degli utenti dei servizi ferroviari rientra la disponibilità di informazioni *su detti servizi e sulle questioni correlate* prima, durante e *dopo* il viaggio. Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti dovrebbero fornire tali informazioni in anticipo *o per lo meno all'inizio del viaggio*. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in formati accessibili alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta *ed essere messe*

a disposizione del pubblico. Le imprese ferroviarie dovrebbero fornire dette informazioni ai venditori di biglietti e ad altre imprese ferroviarie che ne vendono i servizi.

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) L'accesso a tutti i dati operativi e a tutte le tariffe in tempo reale in termini non discriminatori e validi rende il viaggio in treno più accessibile ai nuovi clienti e fornisce loro una più ampia gamma di possibilità di viaggio e tariffe tra cui scegliere. Le imprese ferroviarie dovrebbero fornire ai venditori di biglietti i loro dati operativi e tariffari al fine di agevolare il viaggio in treno. Dovrebbero essere profusi sforzi per consentire ai passeggeri di prenotare biglietti globali e viaggi ferroviari unici ottimali.

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 ter) Un trasporto passeggeri multimodale rafforzato contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici. Le imprese ferroviarie, pertanto, dovrebbero indicare anche le combinazioni con altri modi di trasporto, in modo tale che i passeggeri ferroviari ne siano informati prima di prenotare il viaggio.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 quater) Un trasporto passeggeri multimodale ben sviluppato contribuirà al conseguimento degli obiettivi climatici. Le imprese ferroviarie, pertanto, dovrebbero indicare anche le combinazioni con altri modi di trasporto, in modo tale che gli utenti ferroviari ne siano informati prima di prenotare il viaggio.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Nel contesto della vendita di biglietti per il trasporto di passeggeri, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per vietare la discriminazione basata sulla nazionalità o sulla residenza, a prescindere dall'eventuale presenza, su base permanente o temporanea, del passeggero interessato in un altro Stato membro. Tali misure dovrebbero contemplare tutte le forme dissimulate di discriminazione che, tramite l'applicazione di altri criteri quali la residenza o l'ubicazione fisica o virtuale, potrebbero avere il medesimo effetto. Alla luce dello sviluppo di piattaforme online che vendono biglietti di trasporto dei passeggeri, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in modo particolare per garantire che non si verificano discriminazioni in fase di accesso alle interfacce online o di acquisto dei biglietti. Tuttavia non dovrebbero essere **automaticamente** esclusi i regimi di trasporto che prevedono tariffe sociali, purché esse siano **proporzionate e** indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate.

(12) Nel contesto della vendita di biglietti per il trasporto di passeggeri, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per vietare la discriminazione basata sulla nazionalità o sulla residenza, a prescindere dall'eventuale presenza, su base permanente o temporanea, del passeggero interessato in un altro Stato membro. Tali misure dovrebbero contemplare tutte le forme dissimulate di discriminazione che, tramite l'applicazione di altri criteri quali la residenza o l'ubicazione fisica o virtuale, potrebbero avere il medesimo effetto. Alla luce dello sviluppo di piattaforme online che vendono biglietti di trasporto dei passeggeri, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi in modo particolare per garantire che non si verificano discriminazioni in fase di accesso alle interfacce online o di acquisto dei biglietti. Tuttavia non dovrebbero essere esclusi i regimi di trasporto che prevedono tariffe sociali, purché esse siano indipendenti dalla nazionalità delle persone interessate.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La crescente popolarità del ciclismo nell'Unione ha implicazioni per il turismo e per la mobilità generale. Un maggiore ricorso sia ai trasporti ferroviari sia agli spostamenti in bicicletta nella ripartizione modale riduce l'impatto del trasporto sull'ambiente. Le imprese ferroviarie dovrebbero pertanto agevolare il più possibile la combinazione di viaggi in treno e spostamenti in bicicletta, in particolare **consentendo** il trasporto di biciclette a bordo **dei** treni.

Emendamento

(13) La crescente popolarità del ciclismo nell'Unione ha implicazioni per il turismo e per la mobilità generale. Un maggiore ricorso sia ai trasporti ferroviari sia agli spostamenti in bicicletta nella ripartizione modale riduce l'impatto del trasporto sull'ambiente. Le imprese ferroviarie dovrebbero pertanto agevolare il più possibile la combinazione di viaggi in treno e spostamenti in bicicletta, in particolare **fornendo un numero sufficiente di rastrelliere per il trasporto di biciclette assemblate, sistemate negli spazi appositamente dedicati a bordo di tutti i tipi di treni, compresi i treni ad alta velocità, a lunga distanza, transfrontalieri e locali. I passeggeri dovrebbero essere informati dello spazio disponibile per le biciclette. Tali requisiti dovrebbero applicarsi a tutte le imprese ferroviarie a partire dal ...[due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].**

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Le imprese ferroviarie dovrebbero agevolare il trasferimento dei passeggeri del trasporto ferroviario da un operatore all'altro, con l'emissione, **ove possibile**, di biglietti globali.

Emendamento

(14) Le imprese ferroviarie dovrebbero agevolare il trasferimento dei passeggeri del trasporto ferroviario da un operatore all'altro, con l'emissione di biglietti globali.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 15

(15) Alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta opportunità di viaggiare in treno simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, è opportuno stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o per altre ragioni, hanno diritto, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione e alla non discriminazione. Tra l'altro, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni concernenti l'accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo. Per assicurare ai passeggeri con disabilità sensoriali un'informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici. ***Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero poter acquistare il biglietto a bordo senza maggiorazione.*** Il personale dovrebbe essere adeguatamente formato per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, in particolare nella fornitura di assistenza. Per assicurare pari condizioni di viaggio, dovrebbe essere loro fornita assistenza ***nelle stazioni e a bordo in tutti i momenti in cui i treni viaggiano e non soltanto in alcuni momenti della giornata.***

(15) Alla luce della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e al fine di offrire alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta opportunità di viaggiare in treno simili a quelle di cui godono gli altri cittadini, è opportuno stabilire norme in materia di non discriminazione e assistenza durante il viaggio. Le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, a causa di disabilità, età o per altre ragioni, hanno diritto, al pari di tutti gli altri cittadini, alla libera circolazione e alla non discriminazione. Tra l'altro, si dovrebbe prestare particolare attenzione alla comunicazione alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta di informazioni ***accessibili*** concernenti l'accessibilità dei servizi ferroviari, le condizioni di accesso al materiale rotabile e i servizi offerti a bordo. Per assicurare ai passeggeri con disabilità sensoriali un'informazione ottimale sui ritardi si dovrebbero usare, a seconda del caso, sistemi visivi ed acustici ***adeguati e interpretabili anche da loro.*** Il personale dovrebbe essere adeguatamente formato per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, in particolare nella fornitura di assistenza. Per assicurare pari condizioni di viaggio, dovrebbe essere loro fornita assistenza a ***titolo gratuito per salire a bordo e scendere.***

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

(15 bis) Qualora in stazione non siano presenti punti accessibili per la vendita di biglietti, le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta dovrebbero poter acquistare i biglietti a bordo del treno.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, attenendosi **alle STI per le persone a mobilità ridotta**. Inoltre, nel rispetto delle norme dell'Unione sugli appalti pubblici, in particolare della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, tutti gli edifici e tutto il materiale rotabile dovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali al momento di acquistare nuovo materiale o di realizzare nuovi fabbricati o importanti opere di ristrutturazione.

²⁶ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio

Emendamento

(16) Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero tener conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, attenendosi **al regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione (STI)^{25 bis} e alla direttiva XXX laddove integri le STI**. Inoltre, nel rispetto delle norme dell'Unione sugli appalti pubblici, in particolare della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶, tutti gli edifici e tutto il materiale rotabile dovrebbero essere resi accessibili eliminando progressivamente gli ostacoli fisici e gli impedimenti funzionali al momento di acquistare nuovo materiale o di realizzare nuovi fabbricati o importanti opere di ristrutturazione.

^{25 bis} **Regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per l'accessibilità del sistema ferroviario dell'Unione per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta (GU L 356 del 12.12.2014, pag. 110).**

²⁶ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio

2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Considerando 17

Testo della Commissione

(17) È auspicabile che il presente regolamento introduca un sistema di indennizzo per i passeggeri in caso di ritardo, collegato alla responsabilità dell'impresa ferroviaria, su basi analoghe a quelle del sistema internazionale previsto dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e in particolare dalle regole uniformi CIV concernenti i diritti dei passeggeri. In caso di ritardo di un servizio di trasporto di passeggeri, le imprese ferroviarie dovrebbero corrispondere ai passeggeri un indennizzo pari a una percentuale del prezzo del biglietto.

Emendamento

(17) È auspicabile che il presente regolamento introduca un sistema di indennizzo per i passeggeri in caso di ritardo, collegato alla responsabilità dell'impresa ferroviaria, su basi analoghe a quelle del sistema internazionale previsto dalla convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e in particolare dalle regole uniformi CIV concernenti i diritti dei passeggeri. ***I biglietti acquistati dovrebbero essere interamente rimborsabili.*** In caso di ritardo di un servizio di trasporto di passeggeri, le imprese ferroviarie dovrebbero corrispondere ai passeggeri un indennizzo pari a una percentuale ***che va fino al 100 %*** del prezzo del biglietto.

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Le imprese ferroviarie dovrebbero essere tenute a contrarre un'assicurazione o a sottoscrivere intese equivalenti per coprire la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri del trasporto ferroviario in caso di incidenti. Qualora gli Stati membri fissino un importo massimo per il risarcimento in caso di morte o ferimento dei passeggeri, tale importo dovrebbe essere almeno equivalente a quello stabilito nelle regole uniformi CIV.

Emendamento

(18) Le imprese ferroviarie dovrebbero essere tenute a contrarre un'assicurazione o a sottoscrivere intese equivalenti per coprire la loro responsabilità nei confronti dei passeggeri del trasporto ferroviario in caso di incidenti. Qualora gli Stati membri fissino un importo massimo per il risarcimento in caso di morte o ferimento dei passeggeri, tale importo dovrebbe essere almeno equivalente a quello stabilito nelle regole uniformi CIV. ***Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di***

aumentare in qualsiasi momento l'importo per il risarcimento in caso di morte o di ferimento dei passeggeri.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

(20) In caso di ritardo, ai passeggeri dovrebbero essere garantite opzioni di proseguimento del viaggio o itinerari alternativi a condizioni di trasporto simili. In tal caso si dovrebbe tenere conto delle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

Emendamento

(20) In caso di ritardo, ai passeggeri dovrebbero essere garantite opzioni di proseguimento del viaggio o itinerari alternativi a condizioni di trasporto simili. In tal caso si dovrebbe tenere conto **in particolare** delle esigenze **di adeguata informazione** delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta.

Emendamento 137

Proposta di regolamento Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) *L'interpretazione del viaggio o del viaggio combinato dovrebbe comprendere tutte le situazioni con tempi minimi di coincidenza realistici o applicabili al momento della prenotazione iniziale, tenendo conto di eventuali fattori pertinenti, quali le dimensioni e l'ubicazione delle rispettive stazioni e piattaforme interessate.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) *Un'impresa ferroviaria non dovrebbe tuttavia essere tenuta a*

Emendamento

soppresso

corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l'esercizio sicuro del servizio. Esse dovrebbero configurarsi come catastrofi naturali di natura eccezionale, diverse dalle normali condizioni meteorologiche stagionali quali le tempeste autunnali o le periodiche alluvioni urbane provocate dalle maree o dallo scioglimento della neve. Le imprese ferroviarie dovrebbero dimostrare che non avrebbero potuto prevedere né evitare il ritardo anche adottando tutte le misure ragionevoli.

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) In collaborazione con i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni dovrebbero predisporre piani di emergenza per ridurre al minimo l'impatto di gravi perturbazioni del servizio fornendo assistenza e informazioni adeguate ai passeggeri rimasti a terra.

Emendamento

(22) In collaborazione con i gestori delle infrastrutture e le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni dovrebbero predisporre **e rendere disponibili al pubblico** piani di emergenza per ridurre al minimo l'impatto di gravi perturbazioni del servizio fornendo assistenza e informazioni adeguate ai passeggeri rimasti a terra.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

(23) Il presente regolamento non dovrebbe limitare i diritti delle imprese ferroviarie di chiedere risarcimenti a qualsiasi soggetto, compresi i terzi, **in conformità della legislazione nazionale applicabile.**

Emendamento

(23) Il presente regolamento non dovrebbe limitare i diritti delle imprese ferroviarie, **dei venditori di biglietti e dei gestori delle stazioni o delle infrastrutture ferroviarie** di chiedere risarcimenti, **ove applicabile**, a qualsiasi soggetto, compresi i terzi, **per adempiere ai loro obblighi nei confronti dei passeggeri nel quadro del**

presente regolamento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) I passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbero avere la possibilità di presentare un reclamo a **una** qualsiasi **delle imprese ferroviarie interessate** in relazione ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento e dovrebbero aver diritto ad ottenere una risposta entro un lasso di tempo ragionevole.

Emendamento

(27) I passeggeri del trasporto ferroviario dovrebbero avere la possibilità di presentare un reclamo a qualsiasi **impresa ferroviaria, venditore di biglietti, gestore della stazione o gestore dell'infrastruttura coinvolto** in relazione ai diritti e agli obblighi contemplati dal presente regolamento e dovrebbero aver diritto ad ottenere una risposta entro un lasso di tempo ragionevole.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero definire, rendere disponibili al pubblico, gestire e monitorare le norme di qualità del servizio per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri.

Emendamento

(28) Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni dovrebbero definire, rendere disponibili al pubblico, gestire e monitorare le norme di qualità del servizio per i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri, **ivi compresi quelli per persone con disabilità e persone a mobilità ridotta.**

Emendamento 25

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Per mantenere un livello elevato di tutela dei consumatori nel trasporto ferroviario, agli Stati membri dovrebbe essere richiesto di designare organismi

Emendamento

(29) Per mantenere un livello elevato di tutela dei consumatori nel trasporto ferroviario, agli Stati membri dovrebbe essere richiesto di designare organismi

nazionali di applicazione responsabili della supervisione e dell'applicazione del presente regolamento a livello nazionale. Tali organismi dovrebbero essere in grado di adottare una vasta gamma di misure di esecuzione. I passeggeri dovrebbero poter presentare un reclamo a tali organismi in merito a presunte violazioni del regolamento. Per assicurare il trattamento soddisfacente di tali reclami, è inoltre opportuno che tali organismi collaborino fra loro.

nazionali di applicazione responsabili della supervisione e dell'applicazione del presente regolamento a livello nazionale. Tali organismi dovrebbero essere in grado di adottare una vasta gamma di misure di esecuzione ***e offrire ai passeggeri la possibilità di una risoluzione alternativa delle controversie vincolante, a norma della direttiva 2013/11/UE^{1 bis}***. I passeggeri dovrebbero poter presentare un reclamo a tali organismi in merito a presunte violazioni del regolamento ***e utilizzare la risoluzione delle controversie online di cui al regolamento (UE) n. 524/2013^{1 ter}, laddove concordato. È altresì opportuno prevedere che i reclami possano essere presentati da organizzazioni rappresentative di gruppi di passeggeri***. Per assicurare il trattamento soddisfacente di tali reclami, è inoltre opportuno che tali organismi collaborino fra loro ***e che il presente regolamento continui a essere elencato nell'allegato del regolamento 2017/2394/UE del Parlamento europeo e del Consiglio^{1 quater}***. ***Gli organismi nazionali di applicazione dovrebbero pubblicare ogni anno sui loro siti Internet le relazioni con le statistiche che specificano il numero e il tipo di reclami ricevuti, nonché l'esito delle loro azioni di esecuzione. Inoltre, le relazioni dovrebbero essere messe a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.***

^{1 bis} ***Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 14).***

^{1 ter} ***Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU***

L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

1^o quater Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori e che abroga il regolamento (CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 1).

Emendamento 26

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

(31) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per le violazioni del presente regolamento e provvedere a che esse vengano applicate. Le sanzioni, tra cui potrebbe figurare il risarcimento alla persona in questione, dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento

(31) Gli Stati membri dovrebbero stabilire sanzioni per le violazioni del presente regolamento e provvedere a che esse vengano applicate. Le sanzioni, tra cui potrebbe figurare il risarcimento alla persona in questione, dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive **e includere, senza limitarsi, un'ammenda minima o una percentuale del fatturato annuo dell'impresa o dell'organismo in questione, a seconda di quale sia più elevata.**

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(33 bis) Per garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione ai fini dell'adozione di un modulo di reclamo standardizzato dell'Unione che i passeggeri possano utilizzare per chiedere un risarcimento a norma del presente regolamento. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al

*^{1 bis} Regolamento (UE) nn. 182/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e
i principi generali relativi alle modalità di
controllo da parte degli Stati membri
dell'esercizio delle competenze di
esecuzione attribuite alla Commissione
(GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).*

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 1 – titolo

Testo della Commissione

Oggetto

Emendamento

Oggetto *e obiettivi*

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il presente regolamento stabilisce
regole applicabili al trasporto ferroviario
che disciplinano:

Emendamento

Il presente regolamento stabilisce
regole applicabili al trasporto ferroviario
***per garantire un'efficace protezione dei
passeggeri e incoraggiare i viaggi in treno***
che disciplinano:

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) la non discriminazione tra passeggeri
per quanto riguarda le condizioni di
trasporto;

Emendamento

a) la non discriminazione tra passeggeri
per quanto riguarda le condizioni di
trasporto ***e di emissione di biglietti;***

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) i diritti dei passeggeri in caso di soppressione o ritardo del servizio;

Emendamento

d) i diritti **e l'indennizzo** dei passeggeri in caso di **perturbazione, ad esempio** soppressione o ritardo del servizio;

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera e

Testo della Commissione

e) le informazioni minime da fornire ai passeggeri;

Emendamento

e) le informazioni minime, **precise e tempestive** da fornire **in formato accessibile** ai passeggeri, **comprese la conclusione di contratti di trasporto e l'emissione di biglietti**;

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera f

Testo della Commissione

f) la non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e l'assistenza obbligatoria alle medesime;

Emendamento

f) la non discriminazione nei confronti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta e l'assistenza obbligatoria alle medesime **da parte di personale adeguatamente formato**;

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) il trattamento dei reclami;

Emendamento

h) **adeguate procedure per la**

presentazione e il trattamento dei reclami;

Emendamento 138

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

a) i servizi ferroviari urbani, ***extraurbani e regionali*** per passeggeri di cui alla direttiva 2012/34/UE, esclusi i servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione;

Emendamento

a) i servizi ferroviari urbani per passeggeri di cui alla direttiva 2012/34/UE, esclusi i servizi transfrontalieri all'interno dell'Unione;

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) i servizi ferroviari internazionali per passeggeri in cui una parte significativa del servizio, compresa almeno una stazione di fermata, è operata al di fuori del territorio dell'Unione, ***purché siano adeguatamente garantiti i diritti dei passeggeri a norma del pertinente diritto nazionale nel territorio dello Stato membro che accorda la deroga.***

Emendamento

b) i servizi ferroviari internazionali per passeggeri in cui una parte significativa del servizio, compresa almeno una stazione di fermata, è operata al di fuori del territorio dell'Unione;

Emendamento 37

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) i servizi ferroviari nazionali per passeggeri quando tale esenzione è stata concessa dagli Stati membri a norma del regolamento (CE) n. 1371/2007 per un periodo massimo di 12 mesi dopo il ...]

data di entrata in vigore del presente regolamento].

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle deroghe accordate a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), e *all'adeguatezza del diritto nazionale nel loro territorio ai fini del paragrafo 2, lettera b).*

Emendamento

3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle deroghe accordate a norma del paragrafo 2, lettere a), b) e **b bis).**

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli articoli 5, **10**, 11 e **25** e il capo V si applicano a tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui al paragrafo 1, compresi i servizi esonerati in conformità del paragrafo 2, *lettere a) e b).*

Emendamento

4. Gli articoli 5, **6**, 11, **12** e **17** e il capo V si applicano a tutti i servizi di trasporto ferroviario di passeggeri di cui al paragrafo 1, compresi i servizi esonerati in conformità del paragrafo 2, *lettera a).*

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Il presente regolamento non si applica ai servizi operati esclusivamente per il loro interesse storico.

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis) "vettore": l'impresa ferroviaria, con cui il passeggero ha concluso un contratto di trasporto o una serie di imprese ferroviarie successive che sono responsabili in base al contratto stesso;

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter) "vettore sostitutivo": un'impresa ferroviaria che non ha concluso un contratto di trasporto con il passeggero ma alla quale l'impresa ferroviaria che è parte del contratto ha affidato l'effettuazione totale o parziale del trasporto per ferrovia;

Emendamento 43

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione

Emendamento

4) "tour operator": l'organizzatore o il venditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 3, **punti 8 e 9**, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰;

4) "tour operator": l'organizzatore o il venditore, diverso da un'impresa ferroviaria, ai sensi dell'articolo 3, **punto 8**, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰;

³⁰ Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L

³⁰ Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU L

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione

5) "venditore di biglietti": qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti per conto **dell'impresa ferroviaria** o per conto proprio;

Emendamento

5) "venditore di biglietti": qualsiasi rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che concluda contratti di trasporto e venda biglietti, **biglietti separati o biglietti globali** per conto **di una o più imprese ferroviarie** o per conto proprio;

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis) "distributore": un rivenditore di servizi di trasporto ferroviario che vende biglietti per conto di un'impresa ferroviaria e che non ha alcun obbligo ai sensi del contratto concluso tra il passeggero e l'impresa ferroviaria.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione

6) "contratto di trasporto": un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria **o un venditore di biglietti** e un passeggero, per la fornitura di uno o più servizi di trasporto;

Emendamento

6) "contratto di trasporto": un contratto di trasporto, a titolo oneroso o gratuito, concluso tra un'impresa ferroviaria e un passeggero, per la fornitura di uno o più servizi di trasporto;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis) "biglietto": un titolo valido che legittima il passeggero a usufruire del trasporto ferroviario, indipendentemente dal suo formato, cartaceo, elettronico, smart card o titolo di viaggio a vista;

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 ter) "viaggio combinato": uno o più biglietti che rappresentano più di un contratto di trasporto concluso per utilizzare servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie;

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

8) "biglietto globale": uno o più biglietti che rappresentano un unico **contratto** di trasporto **concluso** per utilizzare servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie;

8) "biglietto globale": uno o più biglietti **separati** che rappresentano un unico **o più contratti** di trasporto per utilizzare servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie, **acquistati dallo stesso venditore di biglietti, dallo stesso tour operator o dalla stessa impresa ferroviaria per un viaggio da punto a punto;**

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

10) "viaggio": il trasporto di un passeggero tra una stazione di partenza e una stazione di arrivo **nell'ambito di un**

10) "viaggio": il trasporto di un passeggero tra una stazione di partenza e una stazione di arrivo;

unico contratto di trasporto;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

13 bis) "arrivo": il momento in cui, alla banchina di destinazione, le porte vengono aperte ed è consentito scendere dal treno;

Emendamento 139

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) "perdita di coincidenza": una situazione in cui un passeggero perde uno o più servizi nel corso di un viaggio come risultato del ritardo o della soppressione di uno o più servizi precedenti;

(15) "perdita di coincidenza": una situazione in cui, ***nell'ambito di un contratto di trasporto, sia esso unico o no,*** un passeggero perde uno o più servizi nel corso di un viaggio ***o viaggio combinato*** come risultato del ritardo o della soppressione di uno o più servizi precedenti;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 3 – comma 1 – punto 16

Testo della Commissione

Emendamento

16) "persona con disabilità" e "persona a mobilità ridotta": qualsiasi persona avente una disabilità fisica, mentale, intellettiva o sensoriale temporanea o permanente che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire l'utilizzo pieno ed effettivo del trasporto su base di uguaglianza con gli altri passeggeri o la cui mobilità nell'utilizzo del trasporto è ridotta ***per ragioni di età;***

16) "persona con disabilità" e "persona a mobilità ridotta": qualsiasi persona avente una disabilità fisica, mentale, intellettiva o sensoriale temporanea o permanente che, in interazione con barriere di diversa natura, può impedire l'utilizzo pieno ed effettivo del trasporto su base di uguaglianza con gli altri passeggeri o la cui mobilità nell'utilizzo del trasporto è ridotta;

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 5

Testo della Commissione

Fatte salve le tariffe sociali, le imprese ferroviarie o i venditori di biglietti offrono al pubblico tariffe e condizioni **contrattuali** senza discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità o sulla residenza del **cliente** finale o sul luogo di stabilimento dell'impresa ferroviaria o del venditore di biglietti all'interno dell'Unione.

Emendamento

Fatte salve le tariffe sociali, le imprese ferroviarie, **i tour operator** o i venditori di biglietti offrono al pubblico tariffe e condizioni **del contratto di trasporto e dell'emissione di biglietti, vendono biglietti e biglietti globali e accettano le prenotazioni dei passeggeri conformemente all'articolo 10 del presente regolamento**, senza discriminazioni dirette o indirette basate sulla nazionalità o sulla residenza del **passaggero** finale o sul luogo di stabilimento dell'impresa ferroviaria, **del tour operator** o del venditore di biglietti all'interno dell'Unione **o dei mezzi con cui i passeggeri hanno acquistato il biglietto**.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 6

Testo della Commissione

I passeggeri hanno il diritto di portare biciclette a bordo del treno, **se del caso dietro pagamento di un costo ragionevole. Essi sorvegliano le loro biciclette durante il viaggio e si accertano che queste non arrechino disturbo o danno ad altri passeggeri, attrezzature per la mobilità, bagagli o attività ferroviarie.** Il trasporto di biciclette **può essere rifiutato o limitato per ragioni operative o di sicurezza, purché** le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti, i tour operator e, ove opportuno, i gestori delle stazioni **informino** i passeggeri in merito alle condizioni di **tale rifiuto o limitazione** a norma del regolamento (UE) n. 454/2011.

Emendamento

I passeggeri hanno il diritto di portare biciclette a bordo del treno, **compresi i servizi ad alta velocità, a lunga distanza, transfrontalieri e locali. Tutti i treni passeggeri nuovi o rinnovati includono, al più tardi entro il ... [due anni dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento], uno spazio ben indicato per il trasporto di biciclette assemblate con un minimo di otto spazi.** Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti, i tour operator e, ove opportuno, i gestori delle stazioni **informano** i passeggeri, **al più tardi in sede di acquisto del biglietto**, in merito alle condizioni **relative al trasporto di biciclette su tutti i servizi** a norma del regolamento (UE) n. 454/2011.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti nel presente regolamento non possono essere soggetti a limitazioni o deroghe, segnatamente mediante l'introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto.

Emendamento

1. Gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti nel presente regolamento non possono essere soggetti a limitazioni o deroghe, segnatamente mediante l'introduzione di clausole derogatorie o restrittive nel contratto di trasporto. ***Eventuali condizioni contrattuali che intendano direttamente o indirettamente rinunciare o derogare ai diritti derivanti dal presente regolamento o limitarli non sono vincolanti per il passeggero.***

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le imprese ferroviarie possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento.

Emendamento

2. Le imprese ferroviarie, ***i tour operator o i venditori di biglietti*** possono offrire al passeggero condizioni contrattuali più favorevoli delle condizioni fissate nel presente regolamento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 8 - comma 1

Testo della Commissione

Le imprese ferroviarie, o se del caso le autorità competenti responsabili di un contratto di servizio pubblico ferroviario, rendono pubbliche, con mezzi adeguati e in formati accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX³¹, e ***prima di attuarle, le decisioni di*** sopprimere determinati servizi su base

Emendamento

Le imprese ferroviarie, o se del caso le autorità competenti responsabili di un contratto di servizio pubblico ferroviario, rendono pubbliche, con mezzi adeguati, ***senza ritardo*** e in formati accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX ***e al regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione, e in tempo utile prima***

permanente o temporanea .

dell'attuazione, le proposte di sopprimere o ridurre sostanzialmente determinati servizi su base permanente o temporanea, e garantiscono che dette proposte siano soggette a una consultazione significativa e adeguata con gli attori interessati prima di procedere a qualsiasi attuazione.

³¹ Direttiva XXX sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Atto europeo per l'accessibilità) (GU L X del X.X.XXXX, pag. X).

³¹ Direttiva XXX sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (Atto europeo per l'accessibilità) (GU L X del X.X.XXXX, pag. X).

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre **un contratto** di trasporto. I venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i tour operator forniscono tali informazioni **ove disponibili**.

Emendamento

1. Le imprese ferroviarie, **i tour operator** e i venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto **proprio o per conto** di una o più imprese ferroviarie forniscono al passeggero, su richiesta, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte I, in relazione ai viaggi per i quali l'impresa ferroviaria in questione offre **contratti** di trasporto. I venditori di biglietti che offrono contratti di trasporto per conto proprio e i tour operator forniscono tali informazioni. ***Ai fini della conformità al presente regolamento, le imprese ferroviarie forniscono dette informazioni ai venditori di biglietti e ad altre imprese ferroviarie che ne vendono il servizio.***

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le imprese ferroviarie e, ove **possibile**, i venditori di biglietti forniscono al passeggero nel corso del viaggio, anche nelle stazioni di collegamento, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte II.

Emendamento

2. Le imprese ferroviarie e, ove **applicabile**, i venditori di biglietti forniscono al passeggero nel corso del viaggio, anche nelle stazioni di collegamento, almeno le informazioni di cui all'allegato II, parte II. ***Al fine di assicurare la conformità al presente regolamento, le imprese ferroviarie forniscono dette informazioni ai venditori di biglietti e ad altre imprese ferroviarie che ne vendono il servizio.***

Emendamento 62

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. **Le** informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite **nel formato più adatto, anche utilizzando le moderne** tecnologie di comunicazione. Va riservata particolare attenzione a garantire che tali informazioni siano accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX e al regolamento (UE) n. 454/2011.

Emendamento

3. **Le** informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono fornite **dalle imprese ferroviarie, dai tour operator e dai venditori di biglietti ai passeggeri che utilizzano** tecnologie di comunicazione **facilmente accessibili, di uso comune e, per quanto riguarda il paragrafo 2, in tempo reale e aggiornate, e per iscritto, ove possibile, al fine di fornire ai passeggeri tutte le informazioni richieste nell'allegato II del presente regolamento.** Va riservata particolare attenzione a garantire che tali informazioni siano accessibili alle persone con disabilità conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX, al regolamento (UE) n. 454/2011 **e al regolamento (UE) n. 1300/2014 della Commissione. La disponibilità dei formati accessibili per le persone a mobilità ridotta è pubblicizzata chiaramente.**

Emendamento 63

**Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 4**

Testo della Commissione

4. I gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture mettono a disposizione **delle imprese ferroviarie e dei venditori di biglietti** i dati in tempo reale relativi ai treni, compresi quelli operati da altre imprese ferroviarie, in modo **non discriminatorio**.

Emendamento

4. **Le imprese ferroviarie**, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture mettono **immediatamente** a disposizione **del pubblico** i dati in tempo reale relativi ai treni, compresi quelli operati da altre imprese ferroviarie, in modo **da eliminare qualsiasi discriminazione tra i passeggeri**.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Le imprese ferroviarie, in collaborazione con i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture, indicano negli orari le informazioni in merito alle coincidenze e alle stazioni accessibili.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti offrono biglietti e, **ove disponibili**, biglietti globali e prenotazioni. **Essi compiono ogni sforzo per offrire biglietti globali**, anche per viaggi transfrontalieri e che coinvolgono più di un'impresa ferroviaria.

1. Le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti offrono biglietti e biglietti globali e prenotazioni anche per viaggi transfrontalieri **o** che coinvolgono **treni notturni e viaggi con** più di un'impresa ferroviaria.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri possono richiedere che le imprese ferroviarie emettano biglietti per servizi forniti nel quadro di contratti di servizio pubblico attraverso più di un punto vendita.

Emendamento

Le autorità competenti di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 possono richiedere che le imprese ferroviarie emettano biglietti per servizi forniti nel quadro di contratti di servizio pubblico attraverso più di un punto vendita.

Emendamento 67

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Le imprese ferroviarie offrono la possibilità di ottenere biglietti per il rispettivo servizio a bordo del treno, salvo qualora ciò sia limitato o negato per motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali.

Emendamento

3. Le imprese ferroviarie offrono la possibilità di ottenere biglietti per il rispettivo servizio a bordo del treno, salvo qualora ciò sia limitato o negato per **fondati** motivi di sicurezza o di politica antifrode o a causa dell'obbligo di prenotazione o per ragionevoli motivi commerciali, **tra i quali limiti di disponibilità di spazio o sedili.**

Emendamento 68

**Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Qualora nella stazione di partenza non siano presenti biglietterie o biglietterie self service accessibili, **alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta** è consentito acquistare biglietti a bordo dei treni senza maggiorazione.

Emendamento

5. Qualora nella stazione di partenza non siano presenti biglietterie o biglietterie self service accessibili **o qualsiasi altra modalità d'acquisto anticipato dei biglietti, ai passeggeri** è consentito acquistare biglietti a bordo dei treni senza maggiorazione.

Emendamento 140

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Qualora un passeggero riceva biglietti separati per un unico viaggio comprendente servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie, i suoi diritti di informazione, attenzione, assistenza e indennizzo sono equivalenti a quelli riconosciuti ai possessori di un biglietto globale e coprono l'intero viaggio dalla partenza alla destinazione finale, ***a meno che il passeggero sia altrimenti informato esplicitamente per iscritto. Tali informazioni indicano in particolare che, in caso di perdita di coincidenza, il passeggero non ha diritto all'assistenza o a un indennizzo sulla base della lunghezza totale del viaggio. L'onere della prova che le informazioni sono state fornite incombe all'impresa ferroviaria, al suo agente, al tour operator o al venditore di biglietti.***

Emendamento

6. Qualora un passeggero riceva biglietti separati per un unico viaggio ***o viaggio combinato*** comprendente servizi ferroviari successivi operati da una o più imprese ferroviarie, i suoi diritti di informazione, attenzione, assistenza e indennizzo sono equivalenti a quelli riconosciuti ai possessori di un biglietto globale e coprono l'intero viaggio ***o viaggio combinato*** dalla partenza alla destinazione finale.

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 10 bis

Fornitura di informazioni di viaggio attraverso interfacce per programmi applicativi

1. ***Le imprese ferroviarie forniscono un accesso non discriminatorio a tutte le informazioni di viaggio, ivi incluse informazioni operative in tempo reale sugli orari e dati sulle tariffe, di cui all'articolo 9, attraverso interfacce per programmi applicativi.***

2. ***Le imprese ferroviarie forniscono ai tour operator, ai venditori di biglietti e ad altre imprese ferroviarie che vendono i***

loro servizi un accesso non discriminatorio ai sistemi di prenotazione attraverso interfacce per programmi applicativi, consentendo loro di concludere contratti di trasporto ed emettere biglietti, biglietti globali e prenotazioni, nonché di fornire la soluzione di viaggio migliore e più vantaggiosa in termini di costo, compresi i viaggi transfrontalieri.

3. Le imprese ferroviarie garantiscono che le specifiche tecniche delle interfacce per programmi applicativi siano correttamente documentate e liberamente accessibili a titolo gratuito. Per poter essere interoperabili, dette interfacce si avvalgono di norme standard, protocolli di uso comune e formati leggibili da dispositivo automatico.

4. Le imprese ferroviarie garantiscono che, tranne in situazioni di emergenza, qualsiasi modifica alle specifiche tecniche delle interfacce per programmi applicativi sia messa a disposizione dei tour operator e dei venditori di biglietti in anticipo, il prima possibile e al più tardi tre mesi prima dell'attuazione della modifica. Le situazioni di emergenza sono documentate e la documentazione è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

5. Le imprese ferroviarie garantiscono che l'accesso alle interfacce per programmi applicativi sia consentito in modo non discriminatorio, con il medesimo livello di disponibilità e prestazioni, compresi l'assistenza, l'accesso a tutta la documentazione, le norme, i protocolli e i formati. I tour operator e i venditori di biglietti non subiscono svantaggi rispetto alle stesse imprese ferroviarie.

6. Le interfacce per programmi applicativi sono create in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1926 della Commissione del 31 maggio 2017.

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Qualora sia **ragionevolmente** prevedibile, alla partenza o, in caso di perdita di coincidenza, nel corso di un viaggio **con un biglietto globale**, che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista **dal contratto** di trasporto sarà superiore a 60 minuti, il passeggero può scegliere immediatamente una tra le seguenti opzioni :

Emendamento

1. Qualora sia prevedibile, alla partenza o, in caso di perdita di coincidenza, nel corso di un viaggio, che il ritardo all'arrivo alla destinazione finale prevista **dai contratti** di trasporto sarà superiore a 60 minuti **o che il treno sia soppresso**, il passeggero può scegliere immediatamente una tra le seguenti opzioni:

Emendamento 72

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale non appena possibile;

Emendamento

b) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili **e senza costi aggiuntivi**, verso la destinazione finale non appena possibile, **anche in caso di perdita di una coincidenza dovuta al ritardo o alla soppressione della tappa precedente nel corso di un viaggio del passeggero. In tali casi, il passeggero è autorizzato a prendere il successivo treno disponibile per la destinazione finale, anche in assenza di una prenotazione specifica o anche nel caso in cui il treno successivo sia operato da un'altra impresa ferroviaria.**

Emendamento 73

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero.

Emendamento

c) proseguire il viaggio o seguire un itinerario alternativo, a condizioni di trasporto simili, verso la destinazione finale a una data successiva, a discrezione del passeggero, ***al più tardi entro un mese dal ripristino del servizio.***

Emendamento 74

**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'itinerario alternativo simile può essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e può prevedere modi di trasporto alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze. Il tempo totale di viaggio in caso di utilizzo di un modo di trasporto alternativo per la parte del viaggio non completata secondo i piani è simile al tempo di viaggio previsto del viaggio originale. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo.

Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l'itinerario alternativo simile può essere fornito da qualsiasi impresa ferroviaria e può prevedere modi di trasporto ***via terra*** alternativi o di classe superiore senza costi aggiuntivi per il passeggero. Le imprese ferroviarie compiono sforzi ragionevoli per evitare ulteriori coincidenze. Il tempo totale di viaggio in caso di utilizzo di un modo di trasporto alternativo per la parte del viaggio non completata secondo i piani è simile al tempo di viaggio previsto del viaggio originale. I passeggeri non viaggiano con mezzi di trasporto di classe inferiore a meno che questi non siano l'unica opzione di trasporto disponibile nell'ambito dell'itinerario alternativo.

Emendamento 75

**Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. I fornitori dei servizi di trasporto nell'itinerario alterativo ***prestano particolare attenzione a garantire*** alle persone con disabilità e alle persone a

Emendamento

3. I fornitori dei servizi di trasporto nell'itinerario alterativo ***garantiscono*** alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta un livello simile di

mobilità ridotta un livello simile di accessibilità *al* servizio alternativo.

assistenza e accessibilità quando offrono un servizio alternativo. Questo servizio alternativo può essere comune a tutti i passeggeri o, su decisione del vettore, può essere costituito da un mezzo di trasporto individuale adattato alle esigenze specifiche di determinate persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul contratto di trasporto se non gli è stato rimborsato il **costo del biglietto** in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue:

- a) il **25 %** del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e **119** minuti;
- b) il **50 %** del prezzo del biglietto in caso di ritardo **pari o superiore a** 120 minuti.

Emendamento

1. Fermo restando il diritto al trasporto, il passeggero può chiedere all'impresa ferroviaria un indennizzo in caso di ritardo tra il luogo di partenza e il luogo di destinazione indicati sul **biglietto o sui biglietti che rappresentano un unico contratto o diversi contratti** di trasporto se non gli è stato rimborsato il **relativo costo** in conformità dell'articolo 16. Gli indennizzi minimi in caso di ritardo sono fissati come segue:

- a) il **50 %** del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e **90** minuti;
- b) il **75 %** del prezzo del biglietto in caso di ritardo **compreso tra 91 e** 120 minuti.

b bis) il 100% del prezzo del biglietto in caso di ritardo pari o superiore a 121 minuti.

Emendamento 77

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di

Emendamento

2. Il paragrafo 1 si applica inoltre ai passeggeri in possesso di un titolo di

viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di **indennizzo dell'impresa ferroviaria**. **Tali modalità enunciano i criteri per la determinazione dei ritardi e il calcolo dell'indennizzo. Qualora si verificano ripetutamente, nel periodo di validità del titolo di viaggio o dell'abbonamento, ritardi inferiori a 60 minuti, essi sono calcolati cumulativamente e i passeggeri ricevono un indennizzo conformemente alle modalità di indennizzo dell'impresa ferroviaria.**

Emendamento 78

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'indennizzo **per il** ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l'indennizzo in caso di ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto. Analogamente il prezzo di un servizio in ritardo in base a qualsiasi altro tipo di contratto di trasporto che consenta di effettuare varie tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo totale.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 6

viaggio o di un abbonamento. Qualora essi siano costretti a subire un susseguirsi di ritardi o soppressioni di servizi durante il periodo di validità del titolo di viaggio, **della tessera che dà diritto a una tariffa ridotta** o dell'abbonamento, possono richiedere un indennizzo adeguato secondo le modalità di **cui al paragrafo 1, lettere a), b) e b bis).**

Emendamento

3. L'indennizzo **in caso di soppressione o** ritardo è calcolato in relazione al prezzo totale effettivamente pagato dal passeggero per il servizio **soppresso o** in ritardo. Qualora il contratto di trasporto riguardi un viaggio di andata e ritorno, l'indennizzo in caso di **soppressione o** ritardo nella tratta di andata o in quella di ritorno è calcolato rispetto alla metà del prezzo del biglietto. Analogamente il prezzo di un servizio **soppresso o** in ritardo in base a qualsiasi altro tipo di contratto di trasporto che consenta di effettuare varie tratte successive è calcolato in rapporto al prezzo totale.

Testo della Commissione

6. L'indennizzo per il prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. Le imprese ferroviarie possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti indennizzi. Detta soglia non può superare 4 EUR per biglietto.

Emendamento

6. L'indennizzo per il prezzo del biglietto non è soggetto a detrazioni per i costi legati alla transazione finanziaria quali tasse, spese telefoniche o valori bollati. Le imprese ferroviarie possono introdurre una soglia minima al di sotto della quale non sono previsti indennizzi. Detta soglia non può superare 5 EUR per biglietto.

Emendamento 80

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Il passeggero non ha diritto a indennizzi se è informato del ritardo prima **dell'acquisto del** biglietto o se il ritardo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a un itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.

Emendamento

7. Il passeggero non ha diritto a indennizzi se è informato del ritardo prima **di acquistare il** biglietto o se il ritardo proseguendo il viaggio su un servizio diverso o in base a un itinerario alternativo rimane inferiore a 60 minuti.

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Un'impresa ferroviaria non è tenuta a corrispondere un indennizzo qualora sia in grado di dimostrare che il ritardo è stato causato da condizioni meteorologiche avverse o gravi catastrofi naturali che mettevano a rischio l'esercizio sicuro del servizio e non poteva essere previsto né evitato anche adottando tutte le misure ragionevoli.

Emendamento

soppresso

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il venditore di biglietti o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo non appena tale informazione è disponibile.

Emendamento

1. In caso di ritardo all'arrivo o alla partenza, l'impresa ferroviaria o il venditore di biglietti o il gestore della stazione informa i passeggeri della situazione e dell'orario previsto di partenza e di arrivo, **conformemente all'articolo 9**, non appena tale informazione è disponibile.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile;

Emendamento

b) sistemazione in albergo o di altro tipo, e il trasporto tra la stazione ferroviaria e la sistemazione, qualora risulti necessario un soggiorno di una o più notti o un soggiorno supplementare, ove e allorché sia fisicamente possibile, **tenendo in considerazione i requisiti di accesso delle persone con disabilità e mobilità ridotta e le necessità degli animali di assistenza certificati**;

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. **Su richiesta del** passeggero, l'impresa ferroviaria **certifica** sul biglietto o con altre modalità che il servizio ferroviario ha subito ritardo, ha causato la perdita di una coincidenza o è stato

Emendamento

4. **In relazione al** passeggero **interessato**, l'impresa ferroviaria **propone di certificare** sul biglietto o con altre modalità che il servizio ferroviario ha subito ritardo, ha causato la perdita di una

soppresso, a seconda dei casi.

coincidenza o è stato soppresso, a seconda dei casi. ***La certificazione si applica in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 17, a condizione che il passeggero titolare di un titolo di viaggio o di un abbonamento possa dimostrare che viaggiava sul servizio interessato.***

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'impresa ferroviaria presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità *e* delle persone a mobilità ridotta *e* dei loro accompagnatori.

Emendamento

5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2, 3 e 4, l'impresa ferroviaria presta particolare attenzione alle esigenze delle persone con disabilità, delle persone a mobilità ridotta, dei loro accompagnatori *e degli animali di assistenza certificati.*

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Oltre agli obblighi per le imprese ferroviarie previsti dall'articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, ***il gestore di una stazione ferroviaria avente un flusso di almeno 10 000 passeggeri in media al giorno nel corso di un anno provvede affinché le attività della stazione, le imprese ferroviarie e il gestore dell'infrastruttura siano coordinati tramite un adeguato piano di emergenza per preparare alla possibilità di una grave perturbazione del servizio e di ritardi prolungati che potrebbero far rimanere a terra un numero significativo di passeggeri. Il piano garantisce che ai passeggeri rimasti a terra siano fornite assistenza e informazioni adeguate, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla***

Emendamento

6. Oltre agli obblighi per le imprese ferroviarie previsti dall'articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE, ***gli Stati membri, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture cooperano per assicurare che i piani di emergenza di cui all'articolo 13 bis, paragrafo 3, della direttiva 2012/34/UE comprendano requisiti di accessibilità per i sistemi di informazione e di allerta.***

direttiva XXX. Su richiesta, il gestore della stazione mette il piano e le sue eventuali modifiche a disposizione dell'organismo nazionale di applicazione o di qualsiasi altro organismo designato da uno Stato membro. I gestori delle stazioni ferroviarie aventi un flusso inferiore a 10 000 passeggeri in media al giorno nel corso di un anno compiono tutti gli sforzi ragionevoli per coordinare gli utenti delle stazioni e assistere e informare i passeggeri rimasti a terra in tali situazioni.

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 19 - comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora un'impresa ferroviaria corrisponda un indennizzo od ottemperi ad altri suoi obblighi a norma del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso o del diritto nazionale può essere interpretata come limitazione del suo diritto di chiedere la compensazione delle spese a qualsiasi soggetto, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto dell'impresa ferroviaria di chiedere un rimborso a terzi con i quali abbia stipulato un contratto e che abbiano contribuito all'evento all'origine dell'indennizzo o di altri obblighi. Nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione del diritto di un terzo, diverso da un passeggero, con il quale un'impresa ferroviaria abbia stipulato un contratto, di chiedere un rimborso o un indennizzo all'impresa ferroviaria conformemente alle pertinenti norme applicabili.

soppresso

Emendamento 89

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono o possiedono, con la partecipazione attiva delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta e dei loro assistenti personali. Tali norme consentono al passeggero di essere accompagnato da un **canine** da **assistenza** conformemente alle pertinenti norme nazionali.

Emendamento

1. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni stabiliscono o possiedono, con la partecipazione attiva delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, norme di accesso non discriminatorie applicabili al trasporto di persone con disabilità e di persone a mobilità ridotta e dei loro assistenti personali. Tali norme consentono al passeggero di essere accompagnato da un **animale di assistenza certificato o da un accompagnatore, a titolo gratuito se non è possibile una mobilità indipendente**, conformemente alle pertinenti norme nazionali **e garantiscono che il trasporto ferroviario di persone con disabilità e persone a mobilità ridotta sia immediato ove possibile.**

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 bis

Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni, quando assicurano il rispetto delle STI per le persone a mobilità ridotta, garantiscono anche l'accessibilità delle stazioni, delle banchine, del materiale rotabile e degli altri servizi alle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Su richiesta, il gestore della stazione, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator forniscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui al regolamento (UE) n. 454/2011 e alla direttiva XXX, in merito all'accessibilità della stazione, degli impianti correlati e dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile in conformità delle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e le informano in merito ai servizi offerti a bordo.

Emendamento

1. Su richiesta, il gestore della stazione, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator forniscono alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta informazioni, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui al regolamento (UE) n. 454/2011, alla direttiva XXX **e al regolamento n. 1300/2014** in merito all'accessibilità della stazione, degli impianti correlati e dei servizi ferroviari e alle condizioni di accesso al materiale rotabile in conformità delle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, e le informano in merito ai servizi offerti a bordo.

Emendamento 92

**Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Allorché applicano la deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 2, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator informano per iscritto, su richiesta, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta interessata delle ragioni di tale deroga entro cinque giorni lavorativi dal rifiuto della prenotazione o dell'emissione del biglietto oppure dall'imposizione della condizione di essere accompagnata. L'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator **compiono sforzi ragionevoli per proporre** un'opzione di trasporto alternativa alla persona interessata tenendo conto delle sue esigenze di accessibilità.

Emendamento

2. Allorché applicano la deroga di cui all'articolo 20, paragrafo 2, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator informano per iscritto, su richiesta, la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta interessata delle ragioni di tale deroga entro cinque giorni lavorativi dal rifiuto della prenotazione o dell'emissione del biglietto oppure dall'imposizione della condizione di essere accompagnata. L'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti o il tour operator **propongono** un'opzione di trasporto alternativa alla persona interessata tenendo conto delle sue esigenze di accessibilità.

Emendamento 93

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione o l'impresa ferroviaria o entrambi forniscono gratuitamente l'assistenza necessaria all'interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, fatte salve le norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1.

Emendamento

1. In caso di partenza, transito o arrivo di una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta in una stazione ferroviaria dotata di personale, il gestore della stazione o l'impresa ferroviaria o entrambi forniscono gratuitamente l'assistenza necessaria all'interessato per salire sul treno in partenza o scendere dal treno in arrivo per cui ha acquistato un biglietto, fatte salve le norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1. ***La prenotazione dell'assistenza è sempre effettuata senza costi aggiuntivi, indipendentemente dal canale di comunicazione utilizzato.***

Emendamento 94

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. In mancanza di personale in una stazione, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario.

Emendamento

2. In mancanza di personale ***di accompagnamento a bordo di un treno o di personale*** in una stazione, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario ***in conformità dei requisiti di accessibilità della direttiva XXX [atto europeo sull'accessibilità] e del regolamento (UE) n. 454/2011.***

Emendamento 95

**Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. In caso di stazioni non dotate di

Emendamento

3. In caso di stazioni non dotate di

personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano esposte, conformemente alle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, informazioni facilmente individuabili relative alle più vicine stazioni dotate di personale e all'assistenza direttamente disponibile per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX.

personale, le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni si assicurano che siano esposte, conformemente alle norme di accesso di cui all'articolo 20, paragrafo 1, informazioni facilmente individuabili relative alle più vicine stazioni dotate di personale e all'assistenza direttamente disponibile per le persone con disabilità e le persone a mobilità ridotta, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva XXX *e al regolamento (UE) n. 1300/2014.*

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Nelle stazioni è disponibile assistenza in tutti i momenti in cui sono operativi i servizi ferroviari.

Emendamento

soppresso

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In mancanza di personale di accompagnamento a bordo del treno, le imprese ferroviarie **compiono tutti gli sforzi ragionevoli per consentire** alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario.

Emendamento

2. In mancanza di personale di accompagnamento a bordo del treno, le imprese ferroviarie **consentono tuttavia** alle persone con disabilità o alle persone a mobilità ridotta di avere accesso al trasporto ferroviario.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Ai fini del presente articolo, l'assistenza a bordo è costituita da tutti gli

Emendamento

3. A una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta deve essere

sforzi ragionevoli effettuati per offrire assistenza a una persona con disabilità o una persona a mobilità ridotta per permetterle l'accesso ai servizi offerti sul treno agli altri passeggeri, qualora l'entità della disabilità o della riduzione di mobilità della persona in questione non le consenta di avere accesso a tali servizi in modo autonomo e sicuro.

prestata assistenza per permetterle l'accesso ai servizi offerti sul treno agli altri passeggeri, qualora l'entità della disabilità o della riduzione di mobilità della persona in questione non le consenta di avere accesso a tali servizi in modo autonomo e sicuro.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. A bordo dei treni è disponibile assistenza in tutti i momenti in cui sono operativi i servizi ferroviari.

Emendamento

soppresso

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 24 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator cooperano al fine di fornire assistenza alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente agli articoli 20 e 21, secondo quanto indicato alle lettere seguenti:

Emendamento

Le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator cooperano al fine di fornire assistenza **gratuita** alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente agli articoli 20 e 21, secondo quanto indicato alle lettere seguenti:

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 24 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'assistenza è fornita a condizione che il tipo di assistenza richiesta sia notificato

Emendamento

a) l'assistenza **in stazione** è fornita **durante l'orario di funzionamento dei**

con almeno **48** ore di anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto. Qualora un biglietto o un abbonamento consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi. Le notifiche sono trasmesse a tutte le altre imprese ferroviarie e a tutti i gestori delle stazioni coinvolti nel viaggio della persona interessata;

servizi ferroviari a condizione che il tipo di assistenza richiesta sia notificato con almeno **12** ore di anticipo all'impresa ferroviaria, al gestore della stazione, al venditore di biglietti o al tour operator da cui è stato acquistato il biglietto. ***Nelle stazioni in cui il traffico giornaliero supera i 10 000 passeggeri al giorno, non è necessaria una notifica preventiva, tuttavia la persona che necessita di assistenza si presenta nella rispettiva stazione almeno 30 minuti prima della partenza del treno. Nelle stazioni in cui il traffico giornaliero è compreso tra i 2 000 e i 10 000 passeggeri al giorno, tale notifica è ridotta a 12 ore.*** Qualora un biglietto o un abbonamento consenta viaggi multipli, è sufficiente una sola notifica, purché sia fornita un'adeguata informazione sugli orari dei viaggi successivi. Le notifiche sono trasmesse a tutte le altre imprese ferroviarie e a tutti i gestori delle stazioni coinvolti nel viaggio della persona interessata;

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 24 – lettera e

Testo della Commissione

e) l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta si presenti nel punto designato a un'ora stabilita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza, purché tale momento non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato o l'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione. ***Se non è stata stabilita un'ora entro cui la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta è tenuta a presentarsi, essa si reca nel punto designato almeno 30 minuti prima dell'orario di partenza pubblicato o dell'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la***

Emendamento

e) l'assistenza è fornita a condizione che la persona con disabilità o la persona a mobilità ridotta si presenti nel punto designato a un'ora stabilita dall'impresa ferroviaria o dal gestore della stazione che fornisce tale assistenza, purché tale momento non preceda di più di 60 minuti l'orario di partenza pubblicato o l'ora alla quale è richiesto a tutti i passeggeri di presentarsi per la registrazione.

registrazione.

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provochino la perdita o il danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza e *cani da* assistenza *utilizzati* da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta, essi rispondono della perdita o del danneggiamento e corrispondono un risarcimento.

Emendamento

1. Qualora le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni provochino la perdita o il danneggiamento di sedie a rotelle, altre attrezzature per la mobilità o dispositivi di assistenza e *animali di* assistenza *certificati* da persone con disabilità e da persone a mobilità ridotta, essi rispondono della perdita o del danneggiamento e corrispondono un risarcimento *quanto prima*.

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il risarcimento di cui al paragrafo 1 è pari al costo della sostituzione o della riparazione dell'attrezzatura o dei dispositivi smarriti o danneggiati.

Emendamento

2. Il risarcimento di cui al paragrafo 1 è *pagato tempestivamente ed* è pari al costo *pieno* della sostituzione *in base al valore reale, o ai costi complessivi* della riparazione *delle sedie a rotelle, dell'attrezzatura o dei dispositivi smarriti o danneggiati, o dello smarrimento o del ferimento dell'animale da assistenza certificato. Il risarcimento comprende anche il costo della sostituzione temporanea in caso di riparazione, laddove tali spese sono a carico del passeggero.*

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 26 – lettera a

Testo della Commissione

a) provvedono affinché tutto il personale, compresi i dipendenti di qualsiasi altra parte esecutrice, che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta **sia** in grado di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, comprese le persone con disabilità mentali e intellettive;

Emendamento

a) provvedono affinché tutto il personale, compresi i dipendenti di qualsiasi altra parte esecutrice, che fornisce assistenza diretta alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta **riceva formazione sulla disabilità così da essere** in grado di rispondere alle esigenze delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta, comprese le persone con disabilità mentali e intellettive;

Emendamento 106

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – lettera c**

Testo della Commissione

c) assicurano che tutti i nuovi dipendenti **ricevano, al momento dell'assunzione,** formazione sulla disabilità e che **il personale segua** regolarmente corsi di aggiornamento in materia;

Emendamento

c) assicurano che tutti i nuovi dipendenti **che lavorano a diretto contatto con i passeggeri ricevano una** formazione **introduttiva sulle problematiche relative alla** disabilità **per i passeggeri e l'impresa ferroviaria** e che **i dipendenti che prestano assistenza diretta ai passeggeri a mobilità ridotta ricevano una** formazione **sulla** **disabilità e frequentino** regolarmente corsi di aggiornamento in materia.

Emendamento 107

**Proposta di regolamento
Articolo 26 – lettera d**

Testo della Commissione

d) **accettano su richiesta** la presenza alla formazione di dipendenti con disabilità, passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta,

Emendamento

d) **possono accettare** la presenza alla formazione di dipendenti con disabilità **e valutare la partecipazione di** passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta **e/o organizzazioni che li rappresentano.**

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Ogni impresa ferroviaria, venditore di biglietti, *gestore della stazione* e gestore *dell'infrastruttura di stazioni ferroviarie aventi un flusso di più di 10 000 passeggeri in media al giorno* nel corso di un anno istituisce un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento nel rispettivo ambito di responsabilità. Essi provvedono a un'ampia diffusione tra i passeggeri delle loro informazioni di contatto e delle loro lingue di lavoro.

Emendamento

1. Ogni impresa ferroviaria, venditore di biglietti e gestore *della stazione* nel corso di un anno istituisce un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal presente regolamento nel rispettivo ambito di responsabilità. Essi provvedono a un'ampia diffusione tra i passeggeri delle loro informazioni di contatto e delle loro lingue di lavoro. ***I passeggeri dovrebbero poter presentare reclami nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti e il gestore della stazione sono stabiliti e, in ogni caso, in lingua inglese.***

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I passeggeri possono presentare un reclamo a qualsiasi impresa ferroviaria, venditore di biglietti, gestore della stazione ***o gestore dell'infrastruttura*** coinvolto. I reclami sono presentati entro sei mesi dall'inconveniente oggetto del reclamo. Entro un mese dalla ricezione del reclamo il destinatario fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero ***della data, nell'ambito di un periodo inferiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo, entro la quale può aspettarsi una risposta. Le imprese ferroviarie, i venditori di biglietti, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture conservano per due anni i dati relativi agli inconvenienti necessari per esaminare il reclamo e li rendono***

Emendamento

2. I passeggeri possono presentare un reclamo a qualsiasi impresa ferroviaria, venditore di biglietti ***o*** gestore della stazione coinvolto. I reclami sono presentati entro sei mesi dall'inconveniente oggetto del reclamo. Entro un mese dalla ricezione del reclamo il destinatario fornisce una risposta motivata o, in casi giustificati, informa il passeggero ***che riceverà una risposta entro un periodo inferiore a tre mesi dalla data di ricezione del reclamo.***

disponibili agli organismi nazionali di applicazione su richiesta.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Informazioni dettagliate sulla procedura di trattamento dei reclami sono accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta.

Emendamento

3. Informazioni dettagliate sulla procedura di trattamento dei reclami sono ***facilmente consultabili dai passeggeri e*** accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta. ***Tali informazioni sono disponibili, su richiesta, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita l'impresa ferroviaria.***

Emendamento 111

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un modulo di reclamo standardizzato dell'Unione, che i passeggeri utilizzano per presentare domanda di indennizzo conformemente al presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 37 bis, paragrafo 2.

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni cooperano attivamente con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità al fine di

migliorare la qualità dell'accessibilità dei servizi di trasporto.

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Quando vendono biglietti per viaggi ferroviari, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator informano i passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che loro incombono ai sensi del presente regolamento. Al fine di rispettare tale obbligo di informazione essi possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e messa a disposizione degli stessi soggetti. Essi **appongono inoltre un avviso sul biglietto**, in formato cartaceo o elettronico o tramite altre modalità, anche in formati accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente ai requisiti di cui **alla direttiva XXX**. **Nell'avviso è specificato** dove tali informazioni possono essere reperite in caso di soppressione del servizio, perdita di coincidenza o ritardo prolungato.

Emendamento

1. Quando vendono biglietti per viaggi ferroviari, le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni, i venditori di biglietti e i tour operator informano i passeggeri in merito ai diritti di cui beneficiano e agli obblighi che loro incombono ai sensi del presente regolamento. Al fine di rispettare tale obbligo di informazione essi possono utilizzare una sintesi delle disposizioni del presente regolamento preparata dalla Commissione in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e messa a disposizione degli stessi soggetti. Essi **forniscono informazioni**, in formato cartaceo o elettronico o tramite altre modalità, anche in formati accessibili alle persone con disabilità e alle persone a mobilità ridotta conformemente ai requisiti di cui **al regolamento (UE) n. 1300/2014, che specificano** dove tali informazioni possono essere reperite in caso di soppressione del servizio, perdita di coincidenza o ritardo prolungato.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni informano adeguatamente i passeggeri, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui **alla direttiva XXX**, nella stazione e a bordo del treno dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento e dei dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi designati dagli Stati membri a

Emendamento

2. Le imprese ferroviarie e i gestori delle stazioni informano adeguatamente i passeggeri, anche in formati accessibili conformemente ai requisiti di accessibilità di cui **al regolamento 1300/2014**, nella stazione, a bordo del treno **e sul loro sito web**, dei loro diritti e obblighi a norma del presente regolamento e dei dati necessari per contattare l'organismo o gli organismi designati dagli Stati membri a norma

norma dell'articolo 31.

dell'articolo 31.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 31 – comma 3

Testo della Commissione

Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo e delle relative responsabilità.

Emendamento

Gli Stati membri informano la Commissione dell'organismo o degli organismi designati a norma del presente articolo e delle relative responsabilità **e pubblicano tali informazioni in una sezione adeguata dei loro siti web.**

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli organismi nazionali di applicazione vigilano attentamente sull'osservanza del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. A tal fine le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture forniscono a tali organismi i documenti e le informazioni pertinenti su richiesta. Nello svolgimento delle loro funzioni, gli organismi tengono conto delle informazioni ricevute dall'organismo designato a norma dell'articolo 33 per il trattamento dei reclami, se si tratta di un organismo differente. ***Essi possono inoltre decidere di intraprendere azioni di esecuzione in base ai singoli reclami trasmessi da tale organismo.***

Emendamento

1. Gli organismi nazionali di applicazione vigilano attentamente sull'osservanza del presente regolamento e adottano le misure necessarie per assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri. A tal fine le imprese ferroviarie, i gestori delle stazioni e i gestori delle infrastrutture forniscono a tali organismi, ***senza indugio e in ogni caso entro un mese,*** i documenti e le informazioni pertinenti su richiesta. Nello svolgimento delle loro funzioni, gli organismi tengono conto delle informazioni ricevute dall'organismo designato a norma dell'articolo 33 per il trattamento dei reclami, se si tratta di un organismo differente. ***Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi nazionali di applicazione e gli organismi di trattamento dei reclami dispongano di poteri e risorse sufficienti per dare esecuzione in modo adeguato ed efficace ai singoli reclami dei passeggeri a norma del presente regolamento.***

Emendamento 117

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni anno gli organismi nazionali di applicazione pubblicano statistiche **relative alle** loro **attività**, comprese le sanzioni comminate, **al massimo** entro **la fine** di aprile dell'anno **civile successivo**.

Emendamento

2. Ogni anno gli organismi nazionali di applicazione pubblicano **sui propri siti Internet relazioni con** statistiche **che precisano il numero e il tipo di reclami ricevuti, illustrando l'esito delle loro azioni di esecuzione**, comprese le sanzioni da essi comminate. **Le relazioni relative a ciascun anno sono pubblicate** entro il **primo giorno** di aprile dell'anno **successivo. Inoltre, le relazioni sono messe a disposizione sul sito Internet dell'Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie.**

Emendamento 118

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli organismi nazionali preposti all'applicazione, in collaborazione con le organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e a mobilità ridotta, procedono a controlli periodici dei servizi di assistenza forniti in conformità del presente regolamento e pubblicano i risultati in formati accessibili e di uso comune.

Emendamento 119

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Fatti salvi i diritti dei consumatori di rivolgersi a meccanismi di ricorso alternativi a norma della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³², dopo aver presentato, senza successo, un reclamo all'impresa

1. Fatti salvi i diritti dei consumatori di rivolgersi a meccanismi di ricorso alternativi a norma della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio³², dopo aver presentato, senza successo, un reclamo all'impresa

ferroviaria, al **venditore di biglietti**, al gestore della stazione o al gestore dell'infrastruttura a norma dell'articolo 28, il passeggero può presentare un reclamo a un organismo di applicazione. Gli organismi di applicazione informano i reclamanti in merito al loro diritto di presentare un reclamo a organismi per la risoluzione alternativa delle controversie per ottenere una riparazione individuale.

ferroviaria, al gestore della stazione o al gestore dell'infrastruttura a norma dell'articolo 28, il passeggero può presentare un reclamo a un organismo di applicazione. Gli organismi di applicazione informano i reclamanti in merito al loro diritto di presentare un reclamo a organismi per la risoluzione alternativa delle controversie per ottenere una riparazione individuale. ***Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di applicazione o di trattamento dei reclami siano riconosciuti ai fini dei meccanismi di ricorso alternativi a norma della direttiva 2013/11/UE e che, quando i passeggeri si rivolgono a tali meccanismi, l'impresa ferroviaria, il venditore di biglietti, il gestore della stazione o il gestore dell'infrastruttura interessati siano tenuti a prendervi parte e l'esito sia vincolante ed efficacemente applicabile nei loro confronti.***

³² Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 14).

³² Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 14).

Emendamento 120

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte violazioni del presente regolamento all'organismo nazionale di applicazione o a qualsiasi altro organismo designato a tale scopo da uno Stato membro.

Emendamento

2. Ogni passeggero può presentare un reclamo in merito a presunte violazioni del presente regolamento all'organismo nazionale di applicazione o a qualsiasi altro organismo designato a tale scopo da uno Stato membro. ***I reclami possono essere presentati anche da organizzazioni che rappresentano gruppi di passeggeri.***

Emendamento 121

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

L'organismo notifica la ricezione del reclamo entro due settimane dalla ricezione. La procedura di trattamento dei reclami ha una durata massima di tre mesi. Per i casi complessi l'organismo può, a sua discrezione, prorogare tale periodo a sei mesi. In tal caso i passeggeri sono informati dei motivi di tale proroga e del tempo previsto necessario per la conclusione della procedura. Possono avere una durata superiore a sei mesi solo i casi che prevedono azioni giudiziarie. Qualora l'organismo sia anche un organismo per la risoluzione alternativa delle controversie ai sensi della direttiva 2013/11/UE, prevalgono i limiti di tempo stabiliti in detta direttiva.

Emendamento

L'organismo notifica la ricezione del reclamo entro due settimane dalla ricezione. La procedura di trattamento dei reclami ha una durata massima di tre mesi. Per i casi complessi l'organismo può, a sua discrezione, prorogare tale periodo a sei mesi. In tal caso i passeggeri **o le organizzazioni che li rappresentano** sono informati dei motivi di tale proroga e del tempo previsto necessario per la conclusione della procedura. Possono avere una durata superiore a sei mesi solo i casi che prevedono azioni giudiziarie. Qualora l'organismo sia anche un organismo per la risoluzione alternativa delle controversie ai sensi della direttiva 2013/11/UE, prevalgono i limiti di tempo stabiliti in detta direttiva **ed è possibile ricorrere alla risoluzione delle controversie online in conformità del regolamento (UE) n. 524/2013^{1 bis} con il consenso di tutte le parti coinvolte.**

^{1bis} Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (GU L 165 del 18.6.2013, pag. 1).

Emendamento 122

Proposta di regolamento
Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Organi di conciliazione indipendenti

Gli Stati membri istituiscono organi di conciliazione indipendenti che dispongano di opportune risorse, siano facilmente accessibili e abbiano un costo

contenuto per i passeggeri in caso di controversie con le imprese ferroviarie e i venditori di biglietti riguardo al rispetto dei loro diritti.

Emendamento 123

Proposta di regolamento Articolo 35 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tale regime e tali misure e, senza indugio, qualsiasi ulteriore modifica in merito.

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono il regime sanzionatorio applicabile in caso di violazione del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive *e corrispondono, a titolo non esaustivo, a una sanzione amministrativa minima o a una percentuale del fatturato annuo dell'impresa o dell'organizzazione pertinente, a seconda di quale delle due opzioni sia più ingente.* Gli Stati membri notificano alla Commissione tale regime e tali misure e, senza indugio, qualsiasi ulteriore modifica in merito.

Emendamento 124

Proposta di regolamento Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 37 bis

Procedura di comitato

1. *La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.*
2. *Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.*

Emendamento 125

Proposta di regolamento Allegato II – Parte I – trattino 3

Testo della Commissione

- Orari e condizioni per la tariffa più bassa

Emendamento

- Orari e condizioni per **tutte le tariffe disponibili, compresa** la tariffa più bassa

Emendamento 126

**Proposta di regolamento
Allegato II – Parte I – trattino 5**

Testo della Commissione

- **Condizioni** di accesso per le biciclette

Emendamento

- **Disposizioni** di accesso per le biciclette

Emendamento 127

**Proposta di regolamento
Allegato II – Parte I – trattino 6**

Testo della Commissione

- Disponibilità di posti in scompartimenti per **fumatori**/non fumatori, prima e seconda classe, carrozze letto e cuccette

Emendamento

- Disponibilità di posti **per tutte le tariffe applicabili** in scompartimenti per non fumatori (**e, se del caso, per fumatori**), prima e seconda classe, carrozze letto e cuccette

Emendamento 128

**Proposta di regolamento
Allegato II – Parte I – trattino 7**

Testo della Commissione

- **Attività che potrebbero interrompere o ritardare il servizio di trasporto**

Emendamento

- **Perturbazioni e ritardi (pianificati e in tempo reale)**

Emendamento 129

**Proposta di regolamento
Allegato II – Parte I – trattino 8**

Testo della Commissione

- Disponibilità di servizi a bordo

Emendamento

- Disponibilità di servizi a bordo, **compresi Wi-Fi e servizi igienici**

Emendamento 130

Proposta di regolamento Allegato II – Parte II – trattino 1

Testo della Commissione

- Servizi a bordo

Emendamento

- Servizi a bordo, **compreso il Wi-Fi**

Emendamento 131

Proposta di regolamento Allegato II – Parte II – trattino 3

Testo della Commissione

- **Ritardi**

Emendamento

- **Perturbazioni e ritardi (pianificati e in tempo reale)**

Emendamento 132

Proposta di regolamento Allegato III – Parte I – comma 2 – punto 1 – lettera a – punto iii – trattino 2

Testo della Commissione

- percentuale di ritardi compresi tra **60** e **119** minuti;

Emendamento

- percentuale di ritardi compresi tra **91** e **120** minuti;

Emendamento 133

Proposta di regolamento Allegato III – Parte I – comma 2 – punto 2 – trattino 1 – punto vii

Testo della Commissione

- vii) comunicazione di informazioni utili per tutta la durata del viaggio;

Emendamento

- vii) comunicazione di informazioni utili per tutta la durata del viaggio, **anche in relazione al Wi-Fi e ad altri servizi a bordo;**

Emendamento 134

Proposta di regolamento Allegato III – Parte II – punto 4 – trattino 1 – punto vii

Testo della Commissione

vii) accessibilità della stazione e delle relative strutture;

Emendamento

vii) accessibilità della stazione e delle relative strutture, ***compresi le vie d'accesso senza gradini, le scale mobili, gli ascensori e le rampe per i bagagli;***

Emendamento 135

**Proposta di regolamento
Allegato IV**

Testo della Commissione

Nei casi complessi, quali i casi con reclami multipli, più operatori, viaggi transfrontalieri o incidenti sul territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza all'impresa, in particolare nei casi in cui non è chiaro quale sia l'organismo nazionale di applicazione competente, o laddove questo possa agevolare o accelerare la risoluzione del reclamo, gli organismi nazionali di applicazione devono collaborare per individuare un organismo "principale" che agisce da interlocutore unico per i passeggeri. Tutti gli organismi nazionali di applicazione coinvolti devono collaborare per agevolare la risoluzione del reclamo (anche condividendo le informazioni, prestando assistenza per la traduzione dei documenti e fornendo informazioni sulle circostanze degli inconvenienti). I passeggeri devono essere informati su quale sia l'organismo che agisce in qualità di organismo "principale".

Emendamento

Nei casi complessi, quali i casi con reclami multipli, più operatori, viaggi transfrontalieri o incidenti sul territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la licenza all'impresa, in particolare nei casi in cui non è chiaro quale sia l'organismo nazionale di applicazione competente, o laddove questo possa agevolare o accelerare la risoluzione del reclamo, gli organismi nazionali di applicazione devono collaborare per individuare un organismo "principale" che agisce da interlocutore unico per i passeggeri. Tutti gli organismi nazionali di applicazione coinvolti devono collaborare per agevolare la risoluzione del reclamo (anche condividendo le informazioni, prestando assistenza per la traduzione dei documenti e fornendo informazioni sulle circostanze degli inconvenienti). I passeggeri devono essere informati su quale sia l'organismo che agisce in qualità di organismo "principale". ***Inoltre, gli organismi nazionali di applicazione garantiscono ad ogni modo e in qualsivoglia circostanza la conformità al regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}.***

^{1 bis} ***Regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sulla cooperazione tra***

*le autorità nazionali responsabili
dell'esecuzione della normativa che tutela
i consumatori e che abroga il regolamento
(CE) n. 2006/2004 (GU L 345 del
27.12.2017, pag. 1).*